



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

**DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012**

Il Giudice Designato,

**Vista** l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata da  
rappresentato e difeso

l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore,

**Rilevato** che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 653.832,64 oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo proposto di euro 12.000,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori di una quota dei redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo svolta dal debitore, detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia;

**Considerato** che, in particolare, il passivo risulta analiticamente descritto alle pagg. 10 e 11 della relazione particolareggiata;

**Considerato** che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

**Considerato** che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

**Considerato** che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b, posto che il ricorrente è stato iscritto nel registro imprese quale titolare di impresa individuale sino all'anno 2014;

**Considerato** che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

**Ritenuto** che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto

alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

**Considerato** che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della ricorrente non comprende né beni mobili né immobili, ma esclusivamente i redditi prodotti con l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo di rappresentante di abbigliamento, la netto di quanto necessario per il sostentamento proprio e della propria famiglia;

**Rilevato** che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1.550,00 per 12 mensilità (sul punto conformandosi alla proposta del ricorrente), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 nonché dei criteri utilizzati, in sede ISTAT, per la fissazione delle soglie di povertà assoluta e relativa, e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia, ivi incluse quelle di locazione – indicate in un ammontare che risulta coerente con i criteri di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), del D.P.C.M. n. 159 del 2013; considerato, inoltre, l'entità del contributo di mantenimento che il ricorrente è obbligato a corrispondere per il mantenimento della figlia minore in esecuzione della sentenza di divorzio in atti, nonché della quota delle spese straordinarie posta a suo carico con il medesimo provvedimento giudiziale (**mandandosi** sul punto al liquidatore di vigilare continuativamente sull'effettivo adempimento da parte del ricorrente delle obbligazioni di mantenimento in parola); va escluso dalla liquidazione il credito vantato dal ricorrente, in qualità di intestatario del conto corrente

nei limiti di un saldo non superiore ad euro 3.500,00, perché ritenuto necessario al soddisfacimento delle esigenze di sostentamento di base del debitore e del suo nucleo familiare; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

**Ritenuta** necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale;

**P.Q.M.**

**dichiara aperta** la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

**nomina** Liquidatore

**dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione

da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

**fissa**, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1550,00 per dodici mensilità;

**dispone** che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

vigili affinché siano attratto alla procedura quanto sopravvenuto nel patrimonio in liquidazione eccedente i limiti fissati ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b) e quant'altro espressamente escluso dalla liquidazione con il presente provvedimento;

**dispone** che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it);

**dà atto** che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 13/07/2022

Il Giudice Designato

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

